

# **BVGer D-5445/2024 vom 8. Januar 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-01-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-5445\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5445_2024)

FR: TAF D-5445/2024 du 8 janvier 2025

IT: TAF D-5445/2024 del 8 gennaio 2025

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 4.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

### **E. 4.2**

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

### **E. 4.3**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in

D-5445/2024 Pagina 5 tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 ; 2010/57 consid. 2.5).

### **E. 4.4**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

### **E. 5.1**

Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha dichiarato che nel periodo fra il 2017 e il 2018 avrebbe svolto la funzione di direttore di un

negozio (...) sito nella provincia di C.\_\_\_\_\_. Durante il mese del (...) del 2018 egli avrebbe ascoltato musica curda all'interno di tale negozio. Per tal ragione, due poliziotti e il capo del quartiere lo avrebbero informato del fatto che nei suoi confronti sarebbe stata sporta una denuncia per disturbo alla quiete pubblica. A seguito di tale episodio egli sarebbe stato destituito dall'incarico di direttore e sarebbe stato assegnato a un negozio a (...) D.\_\_\_\_\_. Presso tale sede, dopo aver avuto problemi con una dipendente, l'interessato sarebbe stato licenziato dal proprietario del negozio, il quale lo avrebbe minacciato per obbligarlo a firmare la lettera di dimissioni. Egli avrebbe avuto paura e avrebbe dunque lasciato D.\_\_\_\_\_. Dopo qualche giorno a E.\_\_\_\_\_ dalla famiglia, il richiedente sarebbe tornato a F.\_\_\_\_\_ dove avrebbe aperto un negozio in società con un amico. Dall'apertura i poliziotti avrebbero iniziato a tenere sotto osservazione il negozio, poiché vicino dalla sede del Partito Democratico dei Popoli (Halkların Demokratik Partisi; di seguito: HDP). In data (...) febbraio 2023, dopo aver depositato dei pacchi di merce a sostegno delle vittime del terremoto davanti allo stabile del citato partito, il ricorrente sarebbe stato fermato, interrogato e malmenato da due poliziotti. Questi gli avrebbero intimato di riferire loro qualsiasi cosa accadesse nel palazzo del partito e lo avrebbero, poi, minacciato di morte o di arresto, qualora non avesse collaborato con loro. Gli agenti sarebbero inoltre stati a conoscenza di quanto fosse accaduto all'interessato a (...) D.\_\_\_\_\_. Dopo aver rifiutato, il ricorrente sarebbe stato abbandonato in pessime condizioni all'angolo della strada. In seguito, i medesimi poliziotti si sarebbero aggirati spesso nei pressi del negozio. In data (...) maggio 2023, un vicino di casa,

D-5445/2024 Pagina 6 avrebbe riferito che durante le (...) notti precedenti, si sarebbero soffermate tre persone sotto casa del ricorrente. Quindi, lo stesso richiedente avrebbe deciso di restare sveglio e attendere l'arrivo di queste persone. Quella volta sarebbe giunto solo un individuo, che si sarebbe poi aggirato nei pressi della casa. Il ricorrente, per lo spavento, non sarebbe più riuscito a dormire. All'indomani egli avrebbe esposto tale situazione al suo socio, il quale gli avrebbe consigliato di scappare. L'interessato si sarebbe dunque nascosto per (...) circa presso un'abitazione del socio, sita in un villaggio. Al suo ritorno, in data (...) settembre 2023, egli sarebbe stato nuovamente prelevato da tre persone con la forza e portato, su un mezzo blindato, presso un centro cinofilo. Sarebbe quindi stato picchiato pesantemente, rimproverato per essersi allontanato e avvisato del fatto che sarebbe stato avviato un fascicolo a suo carico. Uno degli aguzzini avrebbe in seguito minacciato il ricorrente, aizzando un cane nei suoi confronti, di conseguenze ancora più pesanti, nel caso in cui egli avesse continuato a non collaborare con loro. L'avvocato del suo socio avrebbe in seguito confermato l'esistenza di un fascicolo nei confronti del richiedente per propaganda per un'organizzazione terroristica a causa delle condivisioni sui social media in favore del partito HDP. Egli avrebbe dunque deciso di fuggire all'estero.

L'insorgente ha infine allegato di essere stato discriminato dalle autorità a causa della sua etnia, a titolo d'esempio, a G.\_\_\_\_\_ non avrebbe potuto alloggiare in albergo. Inoltre, la famiglia dello zio paterno sarebbe attiva politicamente.

## **E. 5.2**

Con la decisione impugnata la SEM ha anzitutto analizzato sotto il profilo della verosimiglianza le allegazioni del richiedente in merito alla procedura d'inchiesta pendente a suo carico per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica armata e ha rilevato che le stesse sarebbero fondate essenzialmente su mezzi di prova falsi o falsificati. In base a un'analisi interna effettuata sui mezzi di prova prodotti dall'interessato, essi

presen- terebbero infatti una o più caratteristiche oggettive di contraffazione. Per tutti e sei i documenti inoltrati alcune indicazioni fondamentali relative alle persone che avrebbero firmato i documenti non sarebbero corrette o sa- rebbero assenti. In tutti i mezzi di prova, eccetto nel n. 5, il riferimento all'ambiente digitale non sarebbe corretto, mentre nei documenti n. 1 e n. 2 non sarebbero corretti gli articoli di legge indicati e i documenti presente- rebbero tracce di manomissione. Infine, nei mezzi di prova n. 2 e n. 3 il numero di riferimento non corrisponderebbe alla prassi canonica degli or- gani di giustizia turchi. A tal proposito, le dichiarazioni fornite dall'interes- sato in sede di diritto di essere sentito, nonché i motivi addotti dall'avvocato residente in Turchia, sono stati giudicati dalla SEM come pretestuosi. Non

D-5445/2024 Pagina 7 sarebbe inoltre comprensibile il motivo per il quale egli non avrebbe depo- sitato gli originali dei mezzi di prova. Alla luce dei mezzi di prova ritenuti contraffatti e delle conseguenti capziose nonché tardive dichiarazioni dell'interessato in sede di scambio di scritti, l'esistenza di una procedura giudiziaria a suo carico per il reato di propaganda all'organizzazione terro- ristica armata è stata ritenuta dalla SEM inverosimile, non essendo in alcun modo avallata da alcun mezzo di prova autentico. Le sue dichiarazioni, pertanto, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Le restanti dichiarazioni del richiedente sono state valutate sotto il profilo della pertinenza. Con riferimento alle molestie e ingiustizie da parte delle autorità turche a causa della sua etnia, la SEM ha constatato che queste difficoltà non renderebbero l'esistenza nel Paese d'origine impossibile o in- sopportabile ai sensi della LAsi. Secondo prassi costante, la situazione generale nella quale si troverebbe la minoranza curda in Turchia non sa- rebbe di per sé motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato. Anche i pregiudizi addotti nella fattispecie, come l'allegazione secondo cui egli non avrebbe potuto alloggiare in un hotel a G.\_\_\_\_\_ non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. Infine, preso atto dell'as- senza di una procedura giudiziaria a suo carico e della protratta assenza di contatti con le autorità turche, oltre che della mancata sussistenza di un profilo politico di rilievo, il timore di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo non sarebbe oggettivamente fondato.

### **E. 5.3**

In sede di ricorso, l'insorgente ha innanzitutto allegato che gli sarebbe stato riferito dal fratello, H.\_\_\_\_\_, residente in Turchia, che alcuni poli- zioti si sarebbero recati, in data (...) luglio e (...) agosto 2024, presso il suo ultimo domicilio, chiedendo informazioni su dove egli si trovasse. Que- sti ultimi avrebbero, inoltre, informato la famiglia dell'interessato che nei suoi confronti sarebbe stato aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta. In punto di diritto, il ricorrente ha osservato in primo luogo che la sintesi del rapporto di analisi trasmessa dalla SEM non gli permetterebbe di comprendere ap- pieno le ragioni che hanno portato l'autorità inferiore a concludere che i documenti giudiziari presentati fossero falsificati. Il rifiuto della SEM a tra- smettere integralmente il rapporto di analisi sull'autenticità dei mezzi di prova contestati violerebbe il suo diritto di essere sentito. A tal proposito, il ricorrente ha sottolineato che il suo avvocato residente in Turchia sarebbe riuscito a ottenere questi documenti in modo non ufficiale tramite un suo conoscente. Il ricorrente ha contestato inoltre la valutazione della SEM per cui gli svantaggi subiti a causa della sua etnia non sarebbero sufficienti per

D-5445/2024 Pagina 8 il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Si tratterebbe infatti di una vera e propria persecuzione, e comunque tali allegazioni dovrebbero essere considerate

come un fattore fra i tanti da esaminare ai fini della valutazione complessiva sulla verosimiglianza delle sue dichiarazioni. In secondo luogo, dopo aver ripercorso le allegazioni rilasciate in sede di audizione, il ricorrente ha affermato di essere stato preso di mira dalle autorità a causa delle sue opinioni politiche e del suo impegno per i diritti dei curdi, egli avrebbe un profilo politico rilevante e proverrebbe da una famiglia attiva politicamente.

#### **E. 6.1**

Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

#### **E. 6.2**

Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indisociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).

#### **E. 6.3**

L'accesso agli atti che hanno valore probatorio e sono rilevanti ai fini della decisione può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esige l'osservanza del segreto per i documenti in questione (art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 28 PA; cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale E-6471/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1.).

#### **E. 6.4**

Nella fattispecie, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata trasmissione integrale dell'analisi interna della SEM sulla (non) autenticità dei mezzi di prova contestati, dal momento che il riassunto comunicato dall'autorità inferiore sarebbe insufficiente (cfr. ricorso, pag. 2).

D-5445/2024 Pagina 9

#### **E. 6.5**

A tal proposito, il Tribunale osserva, in primo luogo, che la SEM ha a giusto titolo negato la trasmissione integrale dell'analisi interna sull'autenticità dei mezzi di prova in questione, fornendone adeguata motivazione. Difatti, la trasmissione integrale di suddetta analisi interna può dar luogo a un trattamento illecito delle informazioni in essa contenute, contrario a un interesse pubblico importante della Confederazione, che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, impone l'osservanza del segreto. In secondo luogo, la sintesi trasmessa al ricorrente dalla SEM in data 8 luglio 2024 (cfr. supra, lett. A.i) risulta ampiamente esaustiva

e idonea a garantire il diritto dell'interessato a esprimersi sui rilievi effettuati. Per ciascun mezzo di prova in questione sono stati infatti esposti in maniera sufficientemente precisa e dettagliata i punti e le ragioni sulle quali vertono gli indizi di contraffazione riscontrati all'interno dei documenti.

#### **E. 6.6**

Ne discende che la censura formale va respinta in quanto infondata.

#### **E. 7.1**

Ora venendo al merito, il Tribunale condivide la valutazione delle dichiarazioni del ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione impugnata, sia per quanto concerne l'analisi della loro pertinenza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in riferimento all'esame della loro (non) verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall'art. 7 LAsi. Si rinvia pertanto alla decisione impugnata, aggiungendo le seguenti precisazioni e ulteriori rilievi.

#### **E. 7.2**

Sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, si aggiunge quanto segue: non risulta sufficientemente fondato il fatto che il ricorrente, pur affermando di aver continuato a effettuare condivisioni di natura politica sui social media, non abbia mai prodotto agli atti neanche una copia di tali presunte condivisioni incriminatrici. Inoltre, le modalità clandestine comunicate in sede di ricorso, con le quali l'avvocato residente in Turchia sarebbe riuscito a ottenere i documenti oggetto di contestazione, ossia tramite un conoscente della famiglia dell'assistito (cfr. ricorso, allegato n. 2), gettano ulteriori dubbi in merito all'allegata verosimiglianza della presunta indagine per propaganda terroristica. Infine, in sede di ricorso non sono stati addotti fatti o prove idonee a metter in discussione la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei motivi allegati, e quindi che egli fosse stato preso di mira dalle autorità a causa delle sue opinioni politiche (cfr. ricorso, pagg. 4-5 "Deuxièmement").

#### **E. 7.3**

In merito all'analisi della pertinenza delle ulteriori allegazioni del ricorrente, occorre inoltre osservare che l'allegazione ricorsuale per cui egli

D-5445/2024 Pagina 10 proverrebbe da una famiglia attiva politicamente, in quanto suo zio paterno avrebbe lavorato presso il municipio di I. \_\_\_\_\_ per dieci anni come rappresentante del partito HDP e suo fratello J. \_\_\_\_\_ (N [...], oggetto della causa [...]) sarebbe perseguito per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica (cfr. ricorso, pag. 5 "Troisièmement"), non soddisfa i requisiti necessari affinché possa essere stabilita l'esistenza di una persecuzione riflessa ai sensi del diritto d'asilo. Infatti, in primo luogo, non risulta che lo zio paterno abbia avuto problemi con le autorità o sia mai espatriato, né che a causa sua il ricorrente sia stato oggetto di persecuzione; in secondo luogo, la situazione del fratello è oggetto di giudizio pendente innanzi allo scrivente Tribunale e non presenta, in ogni caso, alcun punto di contatto con il narrato del ricorrente, di cui tenere conto nella presente valutazione.

#### **E. 7.4**

Proseguendo nell'analisi, non è ravvisabile nemmeno una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi a causa dell'etnia del ricorrente (cfr. ricorso, pag. 3 "Premièrement"). Invero, i

pregiudizi allegati in tale contesto non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda possono essere sottoposte (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 8.4).

#### **E. 7.5**

Per quanto riguarda i fatti nuovi allegati in sede di ricordo, ossia che sarebbe stato riferito al ricorrente dal fratello, H. \_\_\_\_\_, residente in Turchia, che alcuni poliziotti si sarebbero recati, in data (...) luglio e (...) agosto 2024, presso il suo ultimo domicilio, informando la famiglia dell'interessato del fatto che nei suoi confronti sarebbe stato aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta, il Tribunale osserva che si tratta di allegazioni, peraltro in alcun modo sostanziate, basate esclusivamente su informazioni provenienti da terzi, che come tali non soddisfano i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo e dalle quali non può discendere un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-3816/2024 del 29 luglio 2024 pag. 7).

#### **E. 7.6**

Infine, il Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8). Nel caso in disamina, visto quanto rilevato in precedenza, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio (cfr. ibid. consid. 8.2).

D-5445/2024 Pagina 11

#### **E. 7.7**

In conclusione, non vi sono dunque indizi per ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento nel suo Paese d'origine, abbia un timore fondato di essere con tutta probabilità sottoposto a delle persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo.

#### **E. 8.1**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

#### **E. 8.2**

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

#### **E. 8.3**

Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento.

#### **E. 9.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso

di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

### **E. 9.2**

Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

### **E. 9.3**

In sede di ricorso, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile in ragione del rischio reale e concreto di trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) a cui sarebbe esposto in caso di ritorno per i motivi precedentemente esposti.

### **E. 10.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

D-5445/2024 Pagina 12 Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

#### **E. 10.2.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

#### **E. 10.2.2**

Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerên Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2 e relativi riferimenti; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8).

#### **E. 10.2.3**

Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, motivo per cui il Presidente turco aveva proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir,

Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocato il 9 maggio 2023. Tuttavia, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1).

#### **E. 10.2.4**

A tal proposito, il Tribunale osserva che sebbene il ricorrente provenga dalla provincia di I.\_\_\_\_\_, ossia una delle undici province colpite

D-5445/2024 Pagina 13 dal terremoto, egli ha lasciato il suo Paese dopo la revoca dello stato d'emergenza. Inoltre, è stato residente, dal 2016 fino al suo espatrio, nella provincia di C.\_\_\_\_\_ e ha soggiornato per circa (...) o (...) mesi a (...) D.\_\_\_\_\_ durante il 2018 (cfr. atto SEM 19/15, D23, D28). Il ricorrente è un giovane uomo con un'ottima formazione (...), avendo concluso gli studi (...) (cfr. atto SEM 19/15, D34). Egli dispone di una grande esperienza professionale nel settore della (...), avendo lavorato sia come dipendente che in proprio (cfr. atto SEM 19/15, D36, D40) e può inoltre contare sulla presenza di un'ampia rete familiare e parentale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 19/15, D44, D49) e sul sostegno del suo socio, che lo avrebbe già ospitato gratuitamente presso la propria abitazione o presso immobili della ditta (cfr. atto SEM 19/15, D30-D31). Infine, non risultano esserci problemi di salute di rilievo.

#### **E. 10.2.5**

A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

#### **E. 10.3**

Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

#### **E. 11**

Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

#### **E. 12.1**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

#### **E. 12.2**

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

#### **E. 12.3**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**E. 13**

Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5445/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-

cia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il suddetto importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.